

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **78/1975** (ECLI:IT:COST:1975:78)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **20/02/1975**; Decisione del **20/03/1975**

Deposito del **25/03/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7739**

Atti decisi:

N. 78

ORDINANZA 20 MARZO 1975

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 88 del 2 aprile 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1974 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Di Cristina Giuseppe, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che, con ordinanza 29 luglio 1974 il tribunale di Palermo, nel procedimento a carico di Di Cristina Giuseppe, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 24, comma secondo, della Costituzione;

che la sollevata questione ha per oggetto la legittimità della lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali rese in istruttoria, quando risulti che il teste sia irreperibile.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte 9 novembre 1973, n. 154, e non viene qui addotto alcun valido argomento in contrario, per cui va dichiarata la manifesta infondatezza della questione (art. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di procedura penale, sollevata con ordinanza 29 luglio 1974 del tribunale di Palermo in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte 9 novembre 1973, n. 154.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.